

Fare impresa in carcere è (ancora) possibile

di Daniele Alborghetti

Lavoro e carcere costituiscono un binomio possibile. Né, come in passato, il lavoro dei detenuti può essere considerato una mera componente della pena, che contribuisce ad elevarne il grado di afflittività.

Il lavoro in carcere è l'elemento principale di un trattamento individualizzato, orientato al reinserimento sociale del detenuto. Lo prevede l'Ordinamento penitenziario, in aderenza a quanto disposto dall'art. 27 della Costituzione, in base al quale la pena deve tendere alla rieducazione del reo. Il lavoro dei detenuti, pertanto, anche quello intramurario ed anche quello alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, deve riflettere modalità organizzative e metodi propri del lavoro nella società libera. Anzi, l'ingresso della comunità esterna nei penitenziari e l'assunzione di lavoratori detenuti da parte di imprese e cooperative – attraverso “normali” contratti di lavoro – sono contemplati e incentivati dalla normativa e dalle istituzioni.

Lavoro e carcere costituiscono un binomio non solo previsto dall'ordinamento, ma possibile e realistico.

Esistono gli strumenti e – in moltissimi contesti – le condizioni, per poter determinare gli imprenditori ad assumere detenuti alle proprie dipendenze, al fine di svolgere un'attività economica finalizzata alla produzione di beni o servizi in regime di libero mercato; così contribuendo, in maniera determinante, alla rieducazione del detenuto ed al suo stabile reinserimento nella società.

La Casa di reclusione di Bollate va in questa direzione e segna il cammino.

In occasione di una visita presso l'istituto penitenziario milanese, i dottorandi della Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro presso l'Università di Bergamo hanno avuto l'opportunità di conoscere il significato, la storia ed i “numeri” del progetto Bollate.

In base ai dati forniti dalla direzione del carcere, quasi metà della popolazione detenuta – 554 detenuti su 1150 – svolge un'attività lavorativa retribuita. I numeri sono aggiornati al 30 aprile 2012, ovvero nel pieno di una crisi economica che sta dispiegando i suoi effetti drammatici anche sul mercato del lavoro, soprattutto sui ceti più bassi ed esposti al rischio esclusione sociale.

Un dato, quello del carcere milanese, che stride con la media nazionale di poco superiore al 20 per cento di detenuti lavoratori sul totale della popolazione detenuta italiana.

I numeri di Bollate appaiono ancora più indicativi se si considera che, dei 554 detenuti lavoratori, più della metà risulta alle dipendenze di soggetti privati mentre solo 244 detenuti sono impegnati nelle tradizionali attività domestiche alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Nello specifico, 125 detenuti lavorano alle dipendenze di società a responsabilità limitata, 95 presso cooperative sociali e 90 al di fuori dell'istituto, in quanto beneficiari di provvedimento di autorizzazione al lavoro all'esterno. Anche in questo caso, non lascia margini ad interpretazioni il raffronto con i dati a livello nazionale, in base ai quali solo il 16 per cento del totale dei detenuti lavoratori è impegnato alle dipendenze di aziende e cooperative sociali, mentre il restante 84 per cento lavora per l'amministrazione penitenziaria: a Bollate la differenza – rispetto agli altri carceri – la fanno gli imprenditori e le cooperative che si sono intrapresi ad assumere detenuti, sfruttando gli incentivi e gli strumenti che la legislazione e l'amministrazione penitenziaria possono offrire e

supportati da una rete territoriale di attori istituzionali e privati sapientemente coinvolti dalla direzione del carcere nella ambiziosa *mission* istituzionale.

E tuttavia, l'esperienza di Bollate non può né deve rimanere un'esperienza isolata.

Per quanto il confronto con molti penitenziari italiani faccia apparire il carcere milanese un progetto sperimentale e avanguardistico, il modello di istituto a cui Bollate si ispira non è altro che quello previsto dall'Ordinamento penitenziario del 1975 (l. n. 354/1975).

Inoltre, se è vero che in molti penitenziari italiani, per la situazione di degrado in cui versano - ma anche per l'obiettivo posizione giuridica dei detenuti ospitati, la quasi totalità in attesa di giudizio - la progettualità lascia necessariamente il passo alla gestione delle emergenze e del quotidiano, vi sono molte altre realtà che mutuano (e in molti casi hanno anticipato), le buone prassi ed i risultati del carcere milanese. Nella sola Lombardia si menzionano la Casa di reclusione di Brescia Verziano e le Case circondariali di Bergamo, di Monza e di Busto Arsizio, per fare solo alcuni esempi.

Trattasi di istituti in cui la tipologia di detenuti ospitati, la stabilità e la lungimiranza delle direzioni e la presenza di una comunità esterna solidale e attiva, hanno consentito lo sviluppo di importanti e duraturi progetti di reinserimento lavorativo dei detenuti.

I casi di successo sono pertanto replicabili; occorrono una buona padronanza degli strumenti e un coinvolgimento attivo dei vari attori istituzionali e privati per la creazione di percorsi integrati.

Quanto agli strumenti, vanno annoverati *in primis* gli incentivi a disposizione di imprese e cooperative interessate ad assumere detenuti. Provvedimenti che consentono una decontribuzione totale o parziale delle aliquote complessive per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale e assistenziale ed un credito di imposta fino a 516,46 euro mensili per ogni detenuto assunto. È prevista inoltre la possibilità di poter fruire di locali in comodato gratuito all'interno degli istituti penitenziari, nonché, in taluni casi, il sostegno finanziario per l'acquisto dei macchinari, attraverso i fondi della Cassa delle ammende. Per non dire degli eventuali ulteriori incentivi messi a disposizione di Regioni ed Enti locali.

Si tratta di misure note spesso solo agli addetti ai lavori o tutt'al più ad alcuni settori della cooperazione sociale.

A monte, le imprese spesso ignorano la possibilità stessa, giuridica e fattuale, di poter fare impresa in carcere, trasferendo presso gli istituti parte della propria attività; oppure assumendo detenuti autorizzati ad uscire dall'istituto per prestare la propria attività lavorativa (c.d. "articolo 21") ovvero ammessi dal Tribunale di sorveglianza ad espriare al di fuori del carcere la condanna, fruendo di una misura alternativa alla detenzione.

Il quadro di strumenti ed incentivi brevemente richiamato si rivela imprescindibile, il più delle volte, per determinare imprese e cooperative ad investire sui detenuti. A tal proposito va precisato che il rapporto lavorativo continua spesso anche una volta terminati gli incentivi, a riprova che le competenze dei detenuti - pregresse o acquisite *on the job* - possono diventare un patrimonio acquisito dell'azienda.

Quanto al ruolo di supporto dei vari attori coinvolti nell'esecuzione penale, vanno messi in luce i numerosi sforzi da parte delle istituzioni, tesi ad avvicinare mondo del lavoro e detenuti e, più in generale, a creare reti territoriali a sostegno del reinserimento dei detenuti nella società.

L'amministrazione penitenziaria, negli ultimi anni, ha dato prova di una inaspettata progettualità e capacità di coinvolgimento della comunità esterna, soprattutto per merito delle singole direzioni d'istituto. Si registrano iniziative importanti anche a livello provveditoriale; anche in questo caso la Lombardia ha segnato il cammino, con l'istituzione, presso il Provveditorato Regionale per l'amministrazione penitenziaria di Milano, dell'Agenzia "articolo 27", nata con lo scopo istituzionale, di concerto con la Regione Lombardia, di far conoscere alle imprese le opportunità e le modalità di assunzione dei detenuti, anche attraverso *workshops* e incontri *face to face* tra imprese interessate e referenti dell'Amministrazione penitenziaria.

Fondamentale si è rivelato il ruolo delle Regioni, degli Enti locali, dei Centri per l'impiego, delle Camere di commercio e delle Università, per non dire dell'apporto del volontariato e dell'associazionismo, laico e religioso e del mondo cooperativistico. Tanto da potersi

ragionevolmente sostenere che, in molte zone nel nostro Paese, il “capitale sociale” a sostegno dei percorsi di reinserimento per i detenuti costituisce una risorsa dalle potenzialità pressoché uniche nel panorama europeo.

In questo quadro costruttivo, in cui le buone prassi e l’impegno degli attori tentano di arginare gli effetti della crisi economica in atto e i problemi endemici del sistema carcere, non brillano affatto, per lungimiranza, le scelte più recenti del legislatore.

Preso atto che l’ultimo intervento sistematico a sostegno del reinserimento lavorativo dei detenuti risale ormai alla legge “Smuraglia” (l. n. 193/2000), va innanzitutto segnalato che i fondi periodicamente stanziati sul relativo capitolo di bilancio non sono mai stati mai aggiornati dal 2002, mentre sono state progressivamente tagliate le risorse destinate alle retribuzioni dei detenuti lavoratori alla dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.

Se sono più che comprensibili, in via di principio, le esigenze della finanza pubblica alla base di tali provvedimenti, è doveroso tuttavia rilevare che, anche in termini puramente economici, i costi degli incentivi finalizzati al reinserimento lavorativo dei detenuti vengono più che compensati, sia nel breve che nel lungo periodo, dai risparmi derivanti dalle maggiori possibilità che il detenuto avrà di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione – con un relativo risparmio stimato, secondo i dati ministeriali, superiore ai 100 euro giornalieri, equivalenti al costo di mantenimento medio di ogni detenuto – e dalle minori probabilità di recidiva una volta scarcerato.

Né si può tacere, da ultimo, in merito alla legge di riforma del mercato del lavoro, entrata in vigore lo scorso 18 luglio. Solleva non poche perplessità, invero, la totale abolizione del contratto d’inserimento, che costituiva l’unico strumento contrattuale a tutela delle fasce di lavoratori a maggior rischio di esclusione sociale, tra i quali potevano rientrare, indirettamente, i detenuti e gli *ex* detenuti, posto che il periodo di detenzione può essere riconosciuto ai fini della maturazione dello stato di disoccupato di lunga durata.

Destano ulteriori preoccupazioni l’abrogazione degli articoli della riforma Biagi che permettevano – in conformità alla normativa europea – una deroga al principio di parità di trattamento retributivo per la somministrazione di persone svantaggiate (tra le quali il d.lgs. n. 276/2003 include i soggetti condannati a pene detentive). Si tratta di uno strumento finora sotto-utilizzato dalle agenzie per il lavoro, ma potenzialmente di vasta applicazione ed assai efficace ai fini del reinserimento lavorativo dei detenuti.

Provvedimenti di questo tipo vanno nella direzione sbagliata e rischiano di indebolire gli sforzi di istituzioni e imprenditoria, togliendo loro gli strumenti indispensabili per contribuire efficacemente al reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro.

Daniele Alborghetti

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.